

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Alessandra Gianella e cofirmatari per il Gruppo PLR per la modifica degli art. 35 e 309g (nuovo) della Legge tributaria a favore delle persone fisiche (Un Ticino attrattivo per gli ottimi contribuenti)

del 20 settembre 2021

1. Introduzione

Il Canton Ticino ha portato avanti negli ultimi anni due riforme: una per attenuare l'imposta sulla sostanza delle persone fisiche (in vigore dal 1° gennaio 2018) e l'altra per attenuare l'imposta sull'utile delle persone giuridiche (in vigore dal 1° gennaio 2020). Entrambe le riforme hanno previsto una riduzione della pressione fiscale a due tappe. Nel primo caso, secondo l'art. 309f della Legge tributaria (LT), l'aliquota d'imposta cantonale è scesa dal 3,5 al 3‰ dal periodo fiscale 2018 al 2019, per poi scendere ulteriormente al 2,5‰ dal 2020 (cfr. art. 49 cpv. 1 LT). Nel secondo caso, secondo l'art. 314b LT l'aliquota d'imposta cantonale è scesa dal 9 all'8% dal periodo fiscale 2020 al 2024, per poi scendere ulteriormente al 5,5% dal 2025 (cfr. art. 76 cpv. 1 LT).

Il Ticino è quindi diventato concorrenziale per l'imposizione della sostanza e dell'utile, rientrando nella media intercantonale (ci troviamo a metà classifica circa). Tuttavia, nulla è stato ancora fatto per l'imposta sul reddito. L'aliquota d'imposta cantonale massima resta sempre quella del 15,076%. **Da ormai molti anni il nostro Cantone si contraddistingue nel contesto intercantonale per essere un territorio con una fiscalità attrattiva per i bassi redditi, moderata per i redditi medi e poco interessante per gli alti redditi.** Questa fotografia era già stata ben messa in evidenza dal Centro competenze tributarie della SUPSI con lo studio presentato nel 2009 su mandato del Consiglio di Stato¹ e con una successiva pubblicazione del 2013². Da allora nulla è cambiato e il Ticino continua a navigare nelle ultime posizioni – registrando purtroppo una emigrazione di persone fiscalmente molto interessanti.

Lo scopo di questa proposta è di migliorare l'attrattiva fiscale del territorio ticinese per gli alti redditi, che sono un'importantissima fonte finanziaria per molte realtà locali, nonché per l'intero Cantone. In considerazione del recente accordo siglato dal G7 sulla tassa minima globale al 15% per le grandi imprese, che si estende al G20 e poi verosimilmente anche ai Paesi dell'OCSE, il Ticino si pone, anche grazie a questa riforma, in modo competitivo sul piano internazionale. **Visto che la Svizzera diventerà meno attrattiva per queste grandi imprese, il nostro obiettivo è di giocare nuove carte sul piano dell'imposizione sulle persone fisiche – e il Ticino non può permettersi di confermarsi tra i fanalini di coda.**

Il nostro Cantone deve infatti continuare a migliorare le proprie condizioni quadro, costituite da una burocrazia snella, una pressione fiscale contenuta, una propensione alla formazione e alla ricerca, un'inclinazione coraggiosa agli investimenti in infrastrutture, nonché dalla cura della qualità di vita e dei servizi alla popolazione. Si tratta di fattori che – insieme a un mercato del lavoro corretto – non potranno che invertire la tendenza allo stallo demografico e alla perdita di velocità del nostro territorio.


¹ Bernasconi Marco/Ferrari Donatella/Vorpe Samuele, Il Cantone Ticino nel contesto della concorrenza fiscale intercantonale, Analisi della situazione e proposte di soluzione, Manno, 26 agosto 2009, in: <https://www.supsi.ch/fisco/dms/fisco/docs/pubblicazioni/articoli/pdf-cartella-stampa-592416529587.pdf>.

² Centro competenze tributarie della SUPSI, Il prelievo fiscale nei Cantoni e nella Confederazione ai fini delle imposte dirette, Anno 2013, in: http://www.supsi.ch/fisco/dms/fisco/docs/pubblicazioni/articoli/Concorrenza_2013.pdf.

2. Riduzione del carico fiscale degli alti redditi

Come si evince dalle recenti pubblicazioni annuali sul carico fiscale nei capoluoghi cantonali, presentate dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC)³, così come dalle principali società di consulenza, quali PricewaterhouseCoopers (PwC)⁴ e KPMG⁵, il Canton Ticino si mantiene in pianta stabile al 22° posto della classifica intercantonale per quanto attiene l'imposizione cantonale e comunale degli alti redditi. Se teniamo conto anche dell'imposta federale diretta, il prelievo fiscale massimo in Ticino ascende al 40.6%, quasi il doppio di quello di Zugo (22.4%) e poco lontano dalla maglia nera Ginevra (45%)⁶. Peggio del Ticino troviamo Berna (41.4%), Vaud (41.5%), Basilea Campagna (42.2%) e il già citato Ginevra. Dei Cantoni confinanti con il nostro, Vallese ha una pressione fiscale massima del 36.5%, Uri del 25.3% e Grigioni del 32.2%. La media intercantonale si attesta al 33,9%. Nella figura sottostante viene raffigurata la situazione in tutti i Cantoni riferita al periodo fiscale 2020.

Figura 1: Aliquota massima sul reddito delle persone fisiche nei capoluoghi cantonali per l'anno 2020, considerando l'imposta federale diretta, quella cantonale e comunale (Fonte: PwC, PwC's internationaltax comparison 2020, p. 14)



È fondamentale, soprattutto in questo momento storico, innescare due dinamiche:

- **evitare la partenza di contribuenti abbienti verso altri Cantoni o Paesi.** Non si tratta di uno spauracchio, bensì di una vera e propria perdita per le casse pubbliche che purtroppo si registra (anche perché le persone fisiche sono molto mobili);
- **attirare nuovi contribuenti dagli altri Cantoni o Paesi.**

³AFC, Steuerbelastung in der Schweiz, in: <https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/allgemein/steuerstatistiken/fachinformationen/steuerbelastungen/steuerbelastung.html>.

⁴PwC, PwC's internationaltax comparison 2020, in: <https://www.pwc.ch/en/publications/2021/PwCs-international-tax-comparison-EN-2020.pdf>.

⁵KPMG, Clarity on Swiss Taxes 2020, in: <https://home.kpmg.ch/en/home/insights/2020/07/clarity-on-swiss-taxes/publication.html>.

⁶ PwC, op. cit., p. 15.

Il risultato – ovvero lo scopo finale della proposta – è di assicurare sul medio termine un consolidamento del substrato fiscale, le cui imposte servono a continuare a finanziare investimenti, servizi e beni da parte dello Stato.

Per quanto attiene le persone fisiche, si osserva che circa il 3% di queste paga circa il 35% delle imposte. Per togliere il Canton Ticino dalle ultime posizioni della graduatoria intercantonale, che lo penalizzano notevolmente per quanto riguarda la sua attrattività nei confronti dei contribuenti che conseguono alti redditi e che, quindi, contribuiscono in maniera determinante al gettito dell'imposta sul reddito cantonale (e di riflesso comunale), è necessario procedere ad una riforma; quest'ultima è prevista a due tappe.

La presente proposta mira a introdurre una riduzione scaglionata nel tempo delle aliquote applicabili ai redditi elevati, al fine di riportare ragionevolmente il Ticino nella media intercantonale. Come appena anticipato, sul medio periodo si tratta quindi di rafforzare il gettito fiscale, a tutto vantaggio anche della redistribuzione della ricchezza e delle fasce meno abbienti. Non si può invece pensare di investire la Legge tributaria con un compito di politica sociale – per la quale esistono altri strumenti molto più sensati ed efficaci.



Con la presente iniziativa elaborata si prevede di ridurre attraverso una modifica dell'art. 35 LT e l'inserimento di una norma transitoria:

- in un primo tempo l'aliquota massima dal 15,076% al 13% (prima tappa);
- successivamente, dal 13% all'11,5% (seconda tappa).

Con la prima tappa si tratta di applicare un'aliquota proporzionale del 13% a partire dal momento in cui il reddito imponibile raggiunge un'aliquota media di pari entità. Sulla base della presente iniziativa l'aliquota del 13% – a decorrere dal 1° gennaio 2024 – interviene sui redditi imponibili che superano i fr. 536'900 per i coniugati e le famiglie monoparentali (art. 309g cpv. 2 LT), e i fr. 448'300 per gli altri contribuenti (art. 309g cpv. 1 LT). Superati questi importi, non vi è più progressione della scala delle aliquote e l'aliquota diventa proporzionale al 13%.

Dal 1° gennaio 2026 subentra poi la seconda tappa, con un'ulteriore riduzione dell'aliquota massima all'11,5%. Con questo risultato, il prelievo ticinese massimo (analogo a quello federale) rientrerebbe nella media intercantonale e permetterebbe al nostro Cantone di essere perlomeno concorrenziale con gli altri, in particolare con i Cantoni limitrofi. In tal caso, l'aliquota proporzionale dell'11,5% si applicherebbe ai redditi imponibili che oltrepassano i fr. 299'900 per i coniugati e le famiglie monoparentali (art. 35 cpv. 2 LT), e i fr. 230'100 per gli altri contribuenti (art. 35 cpv. 1 LT).

Nelle due figure sottostanti viene graficamente illustrata la riduzione dell'aliquota massima sul reddito delle persone fisiche coniugate e non.



La Legge tributaria del 21 giugno 1994 dovrà di conseguenza esser modificata come dal disegno di legge allegato.

Per il Gruppo PLR
 Alessandra Gianella
 Quadranti - Speciali

Disegno di

LEGGE
tributaria del 21 giugno 1994; modifica

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista l'iniziativa parlamentare 20 settembre 2021 presentata nella forma elaborata da
Alessandra Gianella e cofirmatari per il Gruppo PLR,

d e c r e t a :

I

La legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata:

Articolo 35

¹L'imposta annua sul reddito è calcolata per categorie in base alle seguenti aliquote:

Categorie			Aliquote di ogni categoria %	Imposta dovuta per il reddito massimo di ogni categoria fr.	Aliquota effettiva del massimo di categoria %
fino	a fr.	12'000	0.163	19.60	0.163
da fr.	12'100 a fr.	16'700	5.321	269.70	1.614
da fr.	16'800 a fr.	20'000	6.050	469.35	2.346
da fr.	20'100 a fr.	25'000	3.990	668.85	2.675
da fr.	25'100 a fr.	28'900	7.626	966.25	3.343
da fr.	29'000 a fr.	38'200	9.621	1'861.00	4.871
da fr.	38'300 a fr.	50'500	10.553	3'159.00	6.255
da fr.	50'600 a fr.	55'800	11.174	3'751.20	6.722
da fr.	55'900 a fr.	70'000	12.000	5'455.20	7.793
da fr.	70'100 a fr.	87'700	11.794	7'542.75	8.600
da fr.	87'800 a fr.	109'300	12.681	10'281.85	9.406
da fr.	109'400 a fr.	218'600	13.302	24'820.95	11.354
da fr.	218'700 a fr.	230'100	14.278	26'462.90	11.500
da fr.	230'200 in avanti		11.500		

²Per i coniugi viventi in comunione domestica, nonché per i contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e celibi, che vivono in comunione domestica con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età al cui sostentamento provvedono oppure con persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale, l'imposta annua sul reddito è calcolata per categorie in base alle seguenti aliquote:

Categorie			Aliquote di ogni categoria %	Imposta dovuta per il reddito massimo di ogni categoria fr.	Aliquota effettiva del massimo di categoria %	
fino	a fr.	19'600	0.147	28.95	0.147	
da fr.	19'700	a fr.	23'800	3.990	196.55	0.825
da fr.	23'900	a fr.	27'000	4.434	338.45	1.253
da fr.	27'100	a fr.	31'800	2.660	466.15	1.465
da fr.	31'900	a fr.	40'600	3.990	817.25	2.012
da fr.	40'700	a fr.	45'900	6.651	1'169.75	2.548
da fr.	46'000	a fr.	58'100	7.981	2'143.45	3.689
da fr.	58'200	a fr.	76'600	10.287	4'046.55	5.282
da fr.	76'700	a fr.	86'700	11.262	5'184.00	5.979
da fr.	86'800	a fr.	117'700	12.859	9'170.30	7.791
da fr.	117'800	a fr.	135'300	12.238	11'324.20	8.369
da fr.	135'400	a fr.	175'800	13.125	16'639.85	9.465
da fr.	175'900	a fr.	218'600	14.011	22'636.55	10.355
da fr.	218'700	a fr.	291'600	14.544	33'253.65	11.403
da fr.	291'700	a fr.	299'900	14.898	34'490.20	11.500
da fr.	300'000	in avanti		11.500		

Articolo 309g (nuovo) - Imposta sul reddito, aliquote transitorie

¹In deroga all'articolo 35 cpv. 1 e 2, per i periodi fiscali 2024 e 2025 l'imposta sul reddito è calcolata per categorie in base alle seguenti aliquote:

Categorie			Aliquote di ogni categoria %	Imposta dovuta per il reddito massimo di ogni categoria fr.	Aliquota effettiva del massimo di categoria %	
fino	a fr.	12'000	0.163	19.60	0.163	
da fr.	12'100	a fr.	16'700	5.321	269.70	1.614
da fr.	16'800	a fr.	20'000	6.050	469.35	2.346
da fr.	20'100	a fr.	25'000	3.990	668.85	2.675
da fr.	25'100	a fr.	28'900	7.626	966.25	3.343
da fr.	29'000	a fr.	38'200	9.621	1'861.00	4.871
da fr.	38'300	a fr.	50'500	10.553	3'159.00	6.255
da fr.	50'600	a fr.	55'800	11.174	3'751.20	6.722
da fr.	55'900	a fr.	70'000	12.000	5'455.20	7.793
da fr.	70'100	a fr.	87'700	11.794	7'542.75	8.600
da fr.	87'800	a fr.	109'300	12.681	10'281.85	9.406
da fr.	109'400	a fr.	218'600	13.302	24'820.95	11.354
da fr.	218'700	a fr.	365'300	14.278	45'766.80	12.528
da fr.	365'400	a fr.	448'300	15.076	58'279.90	13.000
da fr.	448'400	in avanti		13.000		

²Per i coniugi viventi in comunione domestica, nonché per i contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e celibi, che vivono in comunione domestica con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età al cui sostentamento provvedono oppure con persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale, l'imposta annua sul reddito è calcolata per categorie in base alle seguenti aliquote:

Categorie			Aliquote di ogni categoria %	Imposta dovuta per il reddito massimo di ogni categoria Fr.	Aliquota effettiva del massimo di categoria %
fino	a fr.	19'600	0.147	28.95	0.147
da fr.	19'700	a fr. 23'800	3.990	196.55	0.825
da fr.	23'900	a fr. 27'000	4.434	338.45	1.253
da fr.	27'100	a fr. 31'800	2.660	466.15	1.465
da fr.	31'900	a fr. 40'600	3.990	817.25	2.012
da fr.	40'700	a fr. 45'900	6.651	1'169.75	2.548
da fr.	46'000	a fr. 58'100	7.981	2'143.45	3.689
da fr.	58'200	a fr. 76'600	10.287	4'046.55	5.282
da fr.	76'700	a fr. 86'700	11.262	5'184.00	5.979
da fr.	86'800	a fr. 117'700	12.859	9'170.30	7.791
da fr.	117'800	a fr. 135'300	12.238	11'324.20	8.369
da fr.	135'400	a fr. 175'800	13.125	16'639.85	9.465
da fr.	175'900	a fr. 218'600	14.011	22'636.55	10.355
da fr.	218'700	a fr. 291'600	14.544	33'253.65	11.403
da fr.	291'700	a fr. 536'900	14.898	69'798.45	13.000
da fr.	537'000	in avanti	13.000		

II

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2024, ad eccezione dei capoversi 1 e 2 dell'articolo 35 che entrano in vigore il 1° gennaio 2026.